

# **COMUNE DI CARLINO**

**PROVINCIA DI UDINE**

## **REGOLAMENTO PER L'USO DEL CENTRO SOCIALE**

Approvato con delibera di C.C. n. 20 del 28 aprile 1997  
Modificato con delibera di C.C. n. 24 del 11.07.2002

**IL SINDACO**  
Renzo Girardello

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dr Maria Luisa Dovetto

## SOMMARIO

♦ **ARTICOLO 1**  
FINALITA'

♦ **ARTICOLO 2**  
UTENTI

♦ **ARTICOLO 3**  
DOMANDE

♦ **ARTICOLO 4**  
ASSEGNAZIONI

♦ **ARTICOLO 5**  
PARAMETRI PER L'ASSEGNAZIONE

♦ **ARTICOLO 6**  
CASI PARTICOLARI ED EMERGENZE

♦ **ARTICOLO 7**  
OBIETTORI DI COSCIENZA

♦ **ARTICOLO 8**  
CANONE DI AFFITTO

♦ **ARTICOLO 9**  
REVOCA

♦ **ARTICOLO 10**  
NORME FINALI

**Art. 1**  
**Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri di assegnazione delle unità immobiliari ubicate nell'edificio destinato a "Centro Sociale" situato alla Via Patriarca Popone.
2. L'assegnazione delle unità summenzionate è effettuata con la formula della locazione ad uso abitativo di durata quadriennale alle particolari condizioni e canoni di cui agli articoli seguenti; essa non ha scopi di lucro ed è finalizzata all'esclusivo soddisfacimento dei bisogni abitativi di determinate categorie socialmente svantaggiate ed è, pertanto, riservata ai soggetti di cui al presente regolamento.

**Art. 2**  
**Utenti**

1. Hanno diritto all'assegnazione di unità immobiliari soggetti singoli o nuclei familiari nati o residenti in Comune di Carlino, o che vi abbiano risieduto almeno fino ai cinque anni precedenti la richiesta e che versino in una delle particolari situazioni di disagio economico, sociale o psicofisico indicate dai successivi articoli.

**Art. 3**  
**Domande**

1. Le domande atte ad ottenere l'assegnazione delle unità immobiliari del Centro Sociale:
  - a) vanno indirizzate all'Amministrazione Comunale in carta semplice per il tramite dell'Ufficio Assistenza sociale;
  - b) vanno sottoscritte dal richiedente o familiare avente titolo;
  - c) devono contenere l'indicazione della unità immobiliare oggetto della richiesta;
  - d) devono specificare espressamente il nominativo dei soggetti che utilizzeranno l'immobile.

**Art. 4**  
**Assegnazione**

1. L'assegnazione verrà effettuata dalla Giunta Comunale su proposta della Commissione Assistenza.
2. La stessa si esprimerà sulla base della circostanziata relazione predisposta dall'Ufficio di Assistenza Sociale.
3. L'Amministrazione si riserva di assegnare l'alloggio anche in coabitazione con altri soggetti che ne abbiano fatto domanda, come pure di assegnare una unità diversa da quella richiesta.

**Art. 5**  
**Parametri per l'assegnazione**

1. L'assegnazione degli alloggi sarà effettuata nel rigoroso rispetto del seguente ordine di priorità:

- 1) soggetti a attualmente ricoverati presso strutture pubbliche o private con oneri a carico dell'Amministrazione comunale;
- 2) soggetti o nuclei familiari la cui età sia superiore a 65 anni se singoli o con media superiore a 60 anni in caso di più soggetti, che non siano proprietari di beni immobili e che si trovino in disagiate condizioni;
- 3) soggetti anche inferiori ai 65 anni di età che abbiano i requisiti di cui al punto 2
- 4) soggetti non rientranti nelle precedenti categorie con particolari problemi sociali o familiari.

2. All'interno di ogni categoria sarà privilegiato il soggetto o nucleo con reddito minore sulla base dell'ultima dichiarazione effettuata ai fini IRPEF (in caso di nucleo composto da più persone si terrà conto della somma dei redditi suddivisa per il numero dei soggetti).

**Art. 6**  
**Casi particolari ed emergenze**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, per limitati periodi e comunque al massimo per dodici mesi, di assegnare un alloggio a soggetti in temporanee situazioni di disagio o difficoltà, previo parere della Commissione Assistenza e su segnalazione dell'Ufficio Assistenza Sociale del Comune.

2. Qualora l'urgenza di provvedere non consenta la previa convocazione della Commissione Assistenza, la Giunta Comunale potrà procedere all'assegnazione anche in mancanza di detto parere, con delibera specificatamente motivata.

**Art. 7**  
**Obiettori di coscienza**

1. Un monolocale potrà essere riservato ad obiettori di coscienza che operano nell'ambito del territorio comunale ed assegnati al Comune di Carlino dalle competenti autorità militari.

**Art. 8**  
**Canone di affitto**

*1. L'assegnazione degli alloggi del Centro Sociale avviene verso pagamento di un canone mensile che verrà di anno in anno determinato dall'organo esecutivo tenendo presente il criterio della situazione economica dei soggetti richiedenti come previsto dalla normativa vigente in materia e rispettando le priorità di cui all'art. 5, comma secondo del presente regolamento.<sup>1</sup>*

**Art. 9**  
**Revoca**

1. L'Amministrazione Comunale, previo parere della Commissione Assistenza, procede alla revoca dell'assegnazione dell'alloggio, con obbligo espresso di liberarlo entro 60 giorni dalla comunicazione, nei seguenti casi:

- 1) utilizzazione dell'alloggio in via continuativa da parte di soggetti terzi non assegnatari;
- 2) cessione a terzi dell'uso continuativo dell'alloggio;
- 3) mancata utilizzazione dell'alloggio per un periodo superiore a 30 giorni, salvo cause di forza maggiore ovvero in assenza di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale;
- 4) insolvenza nel pagamento del canone di locazione per 3 mensilità
- 5) negli altri casi previsti dalle norme di legge.

**Art. 10**  
**Norme finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore, una volta esecutivo, dopo la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si farà riferimento alle leggi ed ai Regolamenti comunali in materia.

---

<sup>1</sup> Articolo così modificato con delibera di CC. n. 24 dell'11.06.2002.